

**Servizio Sanitario
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.722 DEL 29/06/2017

**AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE SERVIZIO PROVVEDITORATO E
AVV ROBERTO DI GENNARO**

(firma digitale apposta)

OGGETTO: DETERMINAZIONE N.712/2017 – PARZIALE RETTIFICA

| |
|--|
| La presente Determinazione |
| è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006 |
| viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 |
| |

| | |
|---|---------------|
| Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia | |
| Dal 29/06/2017 | Al 14/07/2017 |
| Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione | |

IL DIRETTORE

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 136 del 29/12/2016 di nomina del Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Olbia;

VISTO il provvedimento n 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore ASSL Olbia n. 116 del 10/05/2017 si è autorizzata la sostituzione del dispositivo speech processor aut. 17/2017 alla ditta Labat 2000 centro abilitato Cochlear in Sardegna;
- dopo l'11/05/2017 data della lettera contratto, l'impresa Cochlear ha comunicato che la ditta Labat 2000 non è più centro abilitato a svolgere assistenza Cochlear, pertanto è necessario per poter assicurare l'assistenza alla paziente che l'obbligazione sia resa direttamente dall'impresa Cochlear agli stessi prezzi patti e condizioni che erano quelli di listino Cochlear stesso;
- la determinazione n.712/2017 che rettificava quanto sopra contiene per mero errore materiale un altro file ; si rende necessario inserire il file corretto:

VISTI

il D. Lgs. 50/2016;

la L.R. 17/2016;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

DETERMINA

- Di rettificare la determinazione 712/2017 inserendo l'esatto file che contiene la rettifica di che trattasi: unicamente nella parte dell'aggiudicatario che al momento dell'aggiudicazione era centro autorizzato Cochlear in Sardegna mentre al momento di eseguire l'obbligazione contrattuale, la Cochlear ha comunicato che aveva perso tale condizione, pertanto l'obbligazione verrà resa direttamente dal Ditta Cochlear agli stessi prezzi patti e condizioni essendo già quelle di listino Cochlear rimangono ferme tutte le altre parti della determinazione.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all'Area Programmazione, Controllo e Committenza e al Sarp per i provvedimenti di competenza;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Avv. Roberto Di Gennaro
(firma digitale apposta)

Proposta n.85/2017
FN